

N. 127/09 R.G.

N. 78/09 SENT.

N. 759 Cron.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CASALE MONFERRATO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in persona del Giudice del lavoro dott. Alessandro Pellegrì, pronuncia la seguente

S E N T E N Z A

dando lettura del dispositivo e delle motivazioni ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al numero 127 del ruolo generale dell'anno 2009 in materia di lavoro – categoria e qualifica - promossa da:

_____ rappresentata e difesa dagli avv.ti _____ ed elettivamente domiciliata in _____ presso quest'ultima.

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, costituito in proprio con incarico conferito ai funzionari

RESISTENTE

OGGETTO: categoria e qualifica.

qualsiasi altra causa di sospensione del rapporto, atteso che la dr. Angelino, non avendo di fatto svolto, durante gli stessi, le mansioni dedotte in ricorso, non ha diritto, limitatamente a tali periodi, alle retribuzioni superiori.

Ai sensi dell'art. 22 comma 36° della Legge 23.12.1994, n. 724, alla ricorrente spettano, sulle somme riconosciute, solamente gli interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo effettivo, senza rivalutazione monetaria.

Il calcolo delle spettanze della ricorrente può essere effettuato dall'Amministrazione competente, atteso che, trattandosi di ente pubblico (in possesso della documentazione e delle competenze necessarie), non vi è ragione di ritenere che il calcolo delle differenze retributive non possa essere compiuto in maniera corretta, in applicazione di quanto disposto nella presente sentenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano - d'ufficio in mancanza di nota - come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Stefania Fusano, antistataria.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara tenuto e conseguentemente condanna il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere alla dr. _____ detratti i periodi di assenza dal lavoro per congedo ordinario, per congedo straordinario e per qualsiasi altra causa di sospensione del rapporto di lavoro, le differenze retributive tra la posizione economica F3 della terza area del personale di cancelleria del Comparto Ministeri attualmente in godimento e la posizione economica F4 della terza area del personale di cancelleria del Comparto Ministeri, con decorrenza dal 25 settembre 2003 fino alla data dell'odierna sentenza, ed i relativi interessi legali dalla maturazione dei crediti fino al saldo effettivo.

Condanna altresì il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere alla dr. _____ le spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 per diritti, € 1.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. _____ antistataria.


Casale Monferrato, 15 dicembre 2009

IL CANCELLIERE C1
[Redacted]

TRIBUNALE DI CASALE MONFERRATO

Il documento è depositato in cancelleria il giorno 15 DIC. 2009

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C1
[Redacted]



Il Giudice
Alessandro Pellegrini

[Handwritten signature of Alessandro Pellegrini]